Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 187 del 23/06/2014 – 02/07/2014** **Udienza pubblica del 20/05/2014**
Massima n. 1:	**Titolo** Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia di Trento - Indennità di espropriazione per le aree non edificabili - Determinazione commisurata al valore agricolo medio tabellare, stabilito annualmente per le singole zone territoriali omogenee da apposita commissione provinciale previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee - Disciplina analoga a normativa statale già dichiarata incostituzionale - Elusione del ragionevole legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che l'indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato - Violazione del principio del serio ristoro del diritto espropriato - Illegittimità costituzionale . **Testo** Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 recante "Norme sull'espropriazione per pubblica utilità" (come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006), per violazione degli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione in relazione all'articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La norma censurata considera come criterio di calcolo

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	dell'indennità di espropriazione delle aree non edificabili il valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati nelle singole zone agrarie, determinato ogni anno dalla Commissione provinciale per le espropriazioni dopo aver ripartito il territorio provinciale in zone agrarie omogenee. Tale norma trentina è analoga alla normativa statale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 181 del 2011 in quanto non rispetta il legame che deve avere con il valore di mercato del bene espropriato prescritto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e viola il principio del serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** legge della provincia Trento 19/02/1993, n. 6 art. 13 legge della provincia Trento 29/12/2006, n. 11 art. 58 co. 1 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 42, co. 3 Costituzione art. 117, co. 1 **Altri parametri e norme interposte** Primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo art. 1

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it